



Allegato B

**COMUNITA' MONTANA
"VALLO DI DIANO"**

**VIALE CERTOSA
PADULA (SA)**

*REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN
ECONOMIA*

Approvato con Del. Cons. n. 14 del 3.5.2006



IL SEGRETARIO GENERALE
« Dr. Luigi Alvano »

Alvano

Art 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'esecuzione dei lavori in economia che si riferiscono alle tipologie delle opere specificate nei successivi articoli e alle somministrazioni connesse di forniture e servizi.

Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi stabiliti dalla legge generale sui lavori pubblici e alle disposizioni contenute nel Regolamento generale della stessa legge.

Per le acquisizioni delle sole forniture e/o servizi in economia si applicherà l'apposito regolamento comunitario approvato in applicazione al DPR 20 agosto 2001, n. 384.

In presenza di contratti misti, quando comprendono lavori, servizi e/o forniture si applicherà il presente Regolamento qualora i lavori assumono rilievo superiore al 50%.

Art. 2

Ambito di applicazione

I lavori, i servizi e le provviste che l'amministrazione può condurre in economia sono quelli rientranti nelle seguenti categorie generali:

A) Lavori per strade:

- manutenzione di strade, comprendente il taglio della vegetazione, lo spargimento di ghiaia e pietrisco, rappezzi, sgombero delle nevi ed interventi antigelo, sistemazione di scarpate e banchine, il ripristino/realizzazione di manufatti ed opere di presidio delle acque, pavimentazione, opere di segnaletica ed eventuali altri interventi previsti in progetto e relativi all'adeguamento funzionale dei tracciati;
- prime opere per la difesa da inondazioni e frane, ripristino e miglioramento funzionale della viabilità a seguito di calamità;

B) Servizi e lavori relativi al patrimonio:

- recupero patrimonio edilizio di proprietà o disponibile ad altro titolo;
- ordinaria e straordinaria manutenzione dei fabbricati di proprietà o disponibili ad altro titolo;
- manutenzione e riparazione di mobili, macchinari, attrezzature ed apparecchiature.

C) Lavori e provviste di materiali non contemplati da contratti di appalto di cui non si riesce a concordare il prezzo con l'appaltatore;

D) Gli interventi compresi nei piani di forestazione, bonifica montana e difesa del suolo e finanziati dalla Regione Campania ai sensi della L.R. 11/96, compresi il Servizio AIB e gli interventi di prevenzione incendi, fatti salvi quelli non consentiti per disposizioni regionali e quelli disposti in appalto da parte dell'Amministrazione.

E) Gli interventi e le opere di forestazione, manutenzione ambientale, bonifica montana, difesa del suolo, prevenzione incendi e servizio A.I.B., finanziati con fondi propri

dell'Amministrazione o di altro Enti o Istituzioni pubbliche, della Regione, dello Stato o della U.E.

- F) In generale, le tipologie di lavori esemplificate nell'articolo 88 del D.P.R. 21.12.1999 n.554.
- G) Lavori complementari e/o di completamento funzionale non differibili di opere di manutenzione o di ripristino in corso di realizzazione.
- H) La provvista di materiali, noli, mezzi d'opera, servizi, strumenti, apparecchi di misurazione, riparazione e manutenzione mezzi ed attrezzature in dotazione all'Ente e quant'altro occorrente per la esecuzione e la realizzazione delle opere di cui alle lettere precedenti

Art. 3 Limiti d'importo

I lavori in economia di cui al presente regolamento non possono superare il valore di **100.000 Euro** (IVA esclusa), ovvero il limite diverso imposto da leggi o da specifici regolamenti statali e regionali.

Gli importi, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto dell'IVA.

Art. 4 Modalità di esecuzione

I servizi e i lavori in economia comprendono tutte le eventuali forniture/provviste ad essi funzionalmente connessi e sono svolti sotto la diretta responsabilità del direttore dei lavori o, qualora tale figura non sia richiesta, dal responsabile dell'Area nel cui ambito di competenza ricade l'esigenza da soddisfare, ovvero da altro dipendente da questi designato, di categoria non inferiore alla C.

Le modalità di esecuzione comprendono:

- a) *L'amministrazione diretta* (fino a **50.000,00 Euro**). Relativamente alle attività, alle opere e agli interventi elencati nella Tabella A del "Regolamento... dei lavori in materia forestale..." approvato con D.P.G.R. della Campania 24 maggio 2001 n.1269 dovranno essere rispettate le disposizioni regionali contenute nel Regolamento di cui sopra o dettate da leggi, direttive o altri regolamenti regionali – sia per quanto attiene i **limiti d'importo** che le **modalità di esecuzione**. Le norme del presente regolamento in tali casi si applicano in via integrativa e in quanto compatibili;
- b) *Il cottimo fiduciario* (fino a **100.000,00 Euro**), esclusa la manutenzione di opere o di impianti di importo superiore a **50.000 Euro** (lett. b art.88 del D.P.R. n.554/1999);
- c) *Il sistema misto* riconducibile in parte all'amministrazione diretta ed in parte al cottimo fiduciario, comunque entro il limite complessivo massimo di **100.000,00 Euro**, esclusa la manutenzione di opere o di impianti di importo superiore a **50.000 Euro** (lett. b art.88 del D.P.R. n.554/1999).

Nel caso di interventi non ricompresi nell'ambito delle somme a disposizione nel PEG (Programma Economico di Gestione), la G.E. autorizza i servizi/lavori su proposta del Responsabile del procedimento con le modalità e nei limiti degli artt. 145 c. 2, 146 e 147 del DPR 554/1999.

Art. 5 Amministrazione diretta

Sono eseguiti in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono effettuati con materiale e mezzi propri o opportunamente acquisiti o noleggiati e con personale proprio in servizio o all'uopo assunto.

Per gli interventi relativi ai piani di forestazione di cui alla L.R. 11/96 da eseguirsi in amministrazione diretta si fa riferimento al succitato regolamento regionale ovvero a diverse disposizioni che dovessero essere emanate dalla Regione.

La Direzione Lavori (o gli altri soggetti di cui al 1° comma del precedente articolo) si procura direttamente e impiega nei lavori materiali e mezzi d'opera e tutto quanto occorre per la esecuzione dei lavori, del servizio e per l'acquisizione delle provviste.

La manodopera necessaria per l'esecuzione degli interventi viene assegnata, alla direzione lavori, dal Responsabile dell'Area competente.

Salvo che non lo impedisca la somma urgenza, al fine di perseguire le condizioni più vantaggiose per l'Ente, la direzione lavori, avrà cura, allo scopo di procurarsi i materiali, i mezzi d'opera, le provviste e quant'altro occorra:

- a) di acquisire almeno tre preventivi, ove la singola spesa non superi i **3.500,00 Euro**. La richiesta di preventivi/offerte va effettuata mediante lettera di invito o altro atto (telex, telegramma, ecc.); per importi inferiori ad Euro 2.000,00, il preventivo può essere richiesto anche telefonicamente o direttamente, sotto la diretta responsabilità dei soggetti competenti di cui al 1° c. del precedente art. 4.

E' consentita, tuttavia l'acquisizione di un numero inferiore di preventivi o il ricorso ad un solo soggetto, nei casi di prestazioni/forniture speciali o particolari per le quali la direzione lavori o gli altri soggetti suindicati, a seguito di adeguate indagini di mercato opportunamente attestate, non sia riuscita a procurarsi i tre preventivi.

E' consentito, altresì, il ricorso anche ad un solo soggetto solo nei casi di estrema necessità ed urgenza, opportunamente dichiarati dalla Direzione Lavori o dagli altri soggetti suindicati.

- b) di rivolgersi direttamente a una sola ditta/fornitore per spese di modico importo (non superiore a **600,00 Euro**), acquisibili nei pressi dei cantieri.
- c) di rivolgersi ad una sola ditta/fornitore per spese non superiori ad **Euro 3.500,00** e riguardanti esclusivamente lubrificanti, carburanti, pezzi di ricambio di mezzi ed attrezzature, medicinali, riparazione e manutenzione mezzi, acquisti per la sicurezza, acquisizione di forniture e servizi per spese generali con le somme a disposizione previste in perizia, disposti, in quest'ultimo caso, solo dal Responsabile dell'Area.
- d) di espletare una gara ufficiosa, con offerta in busta chiusa, fra almeno cinque ditte negli altri casi, ove la spesa sia superiore a **3.500,00 Euro**.

Per importi fino a 10.000,00 Euro, e limitatamente all'acquisizione di noli/servizi/forniture o prestazioni di particolare specialità, che non consentono di effettuare la gara ufficiosa fra le cinque ditte è ammesso il ricorso anche ad un solo soggetto.

In tale circostanza è richiesta la preventiva adozione di formale provvedimento da parte del Responsabile dell'Area o suo designato sulla base di motivata attestazione da parte della direzione lavori, quando prevista.

Nel caso di gara ufficiosa, la richiesta alle ditte dei preventivi/offerta, effettuata mediante lettera d'invito, deve contenere:

1. l'indicazione degli interventi da realizzare;
2. le modalità di scelta del contraente;
3. le caratteristiche tecniche;
4. le modalità di esecuzione;
5. eventualmente, la somma massima messa a disposizione dall'Ente;
6. l'informazione circa l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l'Amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione mediante affidamento ad altra ditta, a spese della

ditta aggiudicataria mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno ai patti concordati;

7. quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.

Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità degli interventi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto, procedendo poi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifica, rivolte alla persona od impresa che ha presentato il preventivo più conveniente. In questo caso, l'Ente si riserva la facoltà di recedere dall'assegnazione in caso di aumenti nella quantità superiori al 5%.

Per l'individuazione delle migliori offerte, può seguirsi sia il sistema del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari od a corpo, che quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutando anche, se necessario e/o opportuno, modalità, tempi di esecuzione e caratteristiche tecniche e/o qualitative. In quest'ultimo caso, la richiesta di preventivo deve indicare anche i criteri di valutazione.

Tra i preventivi e le offerte pervenute (sia per i casi di cui alla precedente lett. a) che per quelli di cui alla precedente lett. b)), è di regola prescelto quella corrispondente al prezzo più basso; qualora la scelta non cada sull'offerta che ha proposto il prezzo più basso devono essere motivate per iscritto le ragioni tecnico, economiche che hanno indotto a tale scelta.

E' consentito procedere all'affidamento anche in presenza di una sola offerta.

Non è consentito il frazionamento della spesa per rientrare negli importi suindicati, intendendo per singola spesa acquisizioni della stessa natura.

Per i casi in cui è consentito il ricorso ad una sola ditta/fornitore, dovrà applicarsi, per quanto possibile, il principio della rotazione nell'ambito delle ditte analoghe operanti in zona e/o di quelle riportate in eventuali elenchi predisposti dall'Ente.

Art. 6 Cottimo fiduciario

Sono svolti mediante cottimo fiduciario i servizi e i lavori per i quali, occorrendo organizzare e coordinare diverse attività esecutive e professionali e traducendosi la controprestazione in una obbligazione di risultato, è più opportuno e conveniente per l'Ente ricorrere a un terzo soggetto (impresa), capace di assumersi l'onere dell'esecuzione e il connesso rischio di organizzazione e di risultato delle attività prestazionali richieste.

In questo caso il Responsabile d'Area o suo designato svolge altresì le funzioni di "responsabile del procedimento" per l'affidamento del cottimo e per la sua esecuzione.

Il cottimo è affidato sulla base di una perizia di stima contenente quanto meno:

- l'elenco delle attività (lavori/servizi e forniture connesse);
- i prezzi unitari e la stima delle misure;
- l'indicazione del preventivo di spesa.

La convenzione da stipulare con il cottimista deve prevedere obbligatoriamente almeno:

1. le condizioni e i termini di esecuzione,
2. le modalità di pagamento;
3. le penalità in caso di ritardo o altre infrazioni e la facoltà riservata all'Amministrazione di provvedere d'ufficio a danno del cottimista, oppure di rescindere il cottimo qualora egli manchi ai patti, mediante dichiarazione scritta da parte del responsabile del procedimento previa ingiunzione del Direttore dei Lavori.

Per la scelta del cottimista il responsabile opera mediante gara ufficiosa, procurando di assicurare all'Ente la più vantaggiosa concorsualità tra gli interessati.

Si intende assicurata una sufficiente concorsualità quando, di norma, sono invitate, **attraverso specifica lettera d'invito**, almeno:

- 3 ditte per affidamenti fino a **10.000 Euro**;
- 5 ditte per affidamenti tra i **10.001** e i **50.000 Euro**;
- 10 ditte per affidamenti tra i **50.001** e i **100.000 Euro**.

Per importi fino a 5.000 Euro si può procedere anche ad affidamento diretto mediante indagini di mercato senza alcuna formalità. Per gli affidamenti di importo superiore si dovrà procedere mediante gara informale, nella quale si deve garantire la segretezza delle offerte e la contestualità dell'apertura delle buste; qualora tutte le condizioni e i termini della prestazione risultano sufficientemente prestabiliti nella perizia, ovvero nel capitolato prestazionale, la gara deve avvenire col sistema dell'offerta a prezzi unitari, oppure al massimo ribasso.

Nel caso si verifichi un ribasso pari o superiore al doppio della media dei ribassi, l'offerta viene considerata anomala e la ditta dovrà presentare, pena esclusione, una cauzione fideiussoria definitiva maggiorata di tanti punti percentuali quanto sono i punti di discostamento dalla soglia dell'anomalia come sopra determinata, e in ogni caso per i punti percentuali di scostamento rispetto a un ribasso del 20%.

La gara per quanto informale deve garantire la "**par condicio**" tra i concorrenti. La sede, la data e l'ora dell'apertura delle offerte deve essere comunicata alle ditte interessate che possono così parteciparvi.

E' consentito procedere all'affidamento anche in presenza di una sola offerta.

Qualora i tempi, la specialità del servizio o del lavoro, le condizioni fiduciarie e l'economia dei mezzi procedurali non permettano di effettuare le gare ufficioso di cui ai commi 5,6,e 7, il responsabile dell'area o suo designato può, con motivato provvedimento, affidare direttamente a un soggetto la prestazione richiesta.

Limitatamente ai lavori complementari e/o di completamento funzionali non differibili e relativi ad opere di manutenzione o ripristino in corso di esecuzione, di importo inferiore a 20.000,00 Euro, si può procedere, con procedura negoziata, all'affidamento diretto. In tal caso è richiesta l'adozione preventiva del formale provvedimento amministrativo da parte del Responsabile dell'Area e la relativa attestazione di congruità sui prezzi di affidamento.

Sono fatte salve le modalità di affidamento a cottimo fiduciario previste dall'art. 17 della L. 97/94 e dalla l.r. n.17 del 4 novembre 1998.

Art. 7

Deliberazione per procedere ai lavori o provviste in economia

I lavori, le opere, le provviste ed i servizi in economia, sia in amministrazione diretta che con cottimo fiduciario, sono previamente deliberati dalla Giunta Esecutiva.

La deliberazione dovrà essere accompagnata da un preventivo sommario se trattasi di importi sino a **Euro 15.000** ovvero da perizia e progetti tecnici esecutivi se di importo superiore.

Le relative deliberazioni della Giunta, che approvano la esecuzione dei lavori in economia, dovranno in ogni caso indicare:

- la causa per la quale i lavori, le opere e le provviste si rendono necessarie;
- le ragioni che consigliano di preferire il sistema in economia in luogo di quello di appalto, quando questo non sia obbligatorio per legge o le disposizioni degli Enti da cui provengono i finanziamenti;
- l'ammontare della spesa e i mezzi per fronteggiarla.

Art. 8 **Inizio del lavoro**

Di norma l'inizio dei lavori non potrà aver luogo se non dopo che le deliberazioni siano divenute esecutive.

Nei casi in cui non siano richiesti per legge speciali autorizzazioni, pareri o approvazioni, le deliberazioni stesse potranno essere dichiarate immediatamente esecutive.

Art. 9 **Lavori di urgenza**

Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.

Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla Giunta dell'Ente per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori entro il limite massimo di 20.000 Euro.

Art. 10 **Lavori di somma urgenza**

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunitario che si reca sul luogo può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. precedente, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e comunque entro il limite di Euro 10.000,00.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.

Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'art. 136, c. 5 del DPR n. 554/1999.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunitario compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza alla Giunta Esecutiva dell'Ente per quanto di competenza.

Qualora un'opera od un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Rientrano nell'applicazione del presente articolo anche le opere di somma urgenza derivanti da calamità naturali o da eccezionali eventi meteorologici come disciplinate dall'art. 6 c. 11 della L.R. 11/96.

In tale ultima circostanza gli interventi, qualora vi sia disponibilità di fondi all'uopo accantonati, sono attuati secondo la procedura fissata dai commi 12 e 13 della citata L.R. 11/96 nonché dalle disposizioni esplicative dettate dalla Regione Campania, fermo restando che il Responsabile del Servizio Forestale potrà procedere all'affidamento dei lavori, individuati nella perizia approvata dalla G.E. dell'Ente, in forma diretta ad una o più imprese per importo fino ad Euro 30.000,00,

procedendo, per importi superiori ad Euro 30.000,00 e fino a 100.000,00 Euro a gara ufficiosa tra almeno 5 ditte.

Sempre nei casi di somma urgenza di cui all'art. 6 della L.R. 11/96, il Responsabile del Servizio Foreste, accertata la disponibilità dei fondi accantonati, può disporre, nelle more della definizione della procedura di cui al c. 12 art. 6 della L.R. 11/96, l'immediata esecuzione degli interventi strettamente necessari a rimuovere lo stato di pericolo imminente e comunque nei limiti di Euro 10.000,00, con affidamento diretto ad una o più imprese individuate dal Responsabile stesso o dal tecnico, da questi incaricato. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; ove non si raggiunga tale accordo l'affidatario iscriverà le proprie riserve negli atti contabili.

Il Responsabile del Servizio Foreste o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine d'esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette alla G.E. dell'Ente per la relativa approvazione.

Qualora per detti interventi non dovesse essere riconosciuta la "somma urgenza", si procede alla liquidazione delle spese sostenute con i fondi dell'Ente o a carico di perizia esecutiva di cui alla L.R. 11/96 contemplante lavori analoghi.

Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 191, c. 3 del D.Lgs. n. 267/2000, per i lavori pubblici di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale od imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, con determinazione del Responsabile del servizio, a pena di decadenza, entro trenta giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se, a tale data, non sia decorso il predetto termine.

Art. 11

Concordati per indennità di esproprio o di occupazione

Nel caso che per l'esecuzione dei lavori si renda necessario procedere all'acquisto o all'occupazione d'urgenza di immobile, previo accordi con i proprietari si procederà a rilevare gli immobili da acquisire o da occupare, redigendo lo stato di consistenza degli stessi.

Il concordato per le espropriazioni di immobili occorrenti, sia per il piazzamento delle opere come per il servizio di cantiere o cave, si farà risultare da apposito verbale che sarà redatto in duplo, fra l'Amministrazione, nella persona del Responsabile dell'Area, e il proprietario.

La perizia estimativa sarà approvata dalla Giunta.

Qualora non si possa addivenire ai bonari accordi, si applicheranno le norme in vigore per l'esproprio e l'occupazione di urgenza.

Art. 12

Variazioni nell'esecuzione

Qualora nel corso dell'esecuzione dei servizi o lavori in economia il responsabile ravvisi la necessità di far fronte a spese di importo maggiore rispetto a quanto preventivato e comunque nel limite di cui all'art.3 ovvero di procedere a variazioni nell'esecuzione che, pur non comportando un aumento dell'importo, si traducono in una riduzione dei quantitativi preventivati, lo stesso deve sottoporre all'approvazione della Giunta un nuovo preventivo o una nuova relazione, atti a giustificare tali variazioni.

In nessun caso però la spesa da rendicontare potrà superare la spesa autorizzata.

Art. 13

Direzione dei lavori

Alla direzione dei lavori è preposto il Responsabile dell'Area competente oppure un altro dipendente in possesso degli idonei requisiti professionali, e loro collaboratori.

Sussistendo una delle cause di cui all'art. 17 comma 4 della Legge n° 109 dell'11/2/94, così come modificato dalla legge n.415 del 18/11/98, l'incarico della direzione dei lavori è affidato ai soggetti di cui all'art. 17 comma 1 della medesima legge. In questa ipotesi la direzione dei lavori potrà essere assistita da un sorvegliante - nominato con deliberazione motivata della Giunta Esecutiva.

Art. 14 **Compiti del Direttore dei lavori**

Quando i lavori vengano eseguiti in amministrazione diretta, il direttore dei lavori, una volta divenuti esecutivi gli atti che ne autorizzano l'esecuzione, provvederà:

- a procurare gli operai;
- a procurare i materiali occorrenti;
- a procurare mezzi, attrezzature e quanto altro occorra;
- a richiedere al Responsabile dell'Area competente o suo designato i materiali, gli operai ed i mezzi eventualmente in dotazione all'Ente;
- a istituire i registri e i libretti riguardanti la gestione dei lavori;
- alla annotazione delle somme spese;
- a registrare le annotazioni avute e gli ordini impartiti.

Art. 15 **Provviste e forniture**

Tutte le somministrazioni, le provviste, le forniture e le prestazioni – su richiesta della direzione dei lavori- verranno disposte dal responsabile dell'Area competente ovvero suo delegato mediante lettera o altra comunicazione scritta (ordine di acquisto).

Il direttore dei lavori acquisirà direttamente le forniture/servizi/prestazioni qualora, in base all'importo ed alla tipologia di spesa come indicato nel precedente art. 5, è consentito il ricorso ad una sola ditta.

Tutto il materiale, gli attrezzi e i mezzi d'opera acquistati o comunque utilizzati per la esecuzione dei lavori saranno affidati a un consegnatario, con apposito elenco.

Per i lavori /servizi relativi ai piani di cui alla L.R. 11/96 (**cantieri forestali**) la direzione lavori, eccetto i casi in cui può procedere all'acquisizione diretta come previsto al precedente art. 5, richiede al Responsabile dell'Area o suo delegato, le somministrazioni, le forniture, le provviste e le prestazioni occorrenti per l'attuazione degli interventi con riferimento a ogni singola perizia, anche per materiali/mezzi in dotazione all'Ente. Alla richiesta dovranno essere allegati i preventivi di cui al precedente art. 5. Il Responsabile dell'Area o suo delegato, disporrà l'acquisizione dei beni e prestazioni esterne a mezzo specifico ordine d'acquisto; per i beni/mezzi in dotazione dell'Ente, rilascerà specifico ordine di prelievo dal magazzino (**per i materiali**) o specifica autorizzazione (**per l'utilizzo dei mezzi**).

Sempre con riferimento alle perizie di cui alla L.R. 11/96, la direzione dei lavori, prima di procedere all'acquisizione, dovrà verificare che i noli, le attrezzature e quant'altro occorrente, siano disponibili presso l'Ente.

Gli operai da impiegare per i cantieri forestali saranno assegnati alla direzione lavori con provvedimento del Responsabile dell'Area o suo delegato.

Art. 16 **Assicurazione operai**

L'amministrazione all'inizio di ogni anno provvederà a stipulare una polizza di assicurazione contro gli infortuni per quegli operai che prevede di impiegare in lavori in economia.

Art. 17
Tenuta libri paga e matricola

Il servizio interessato provvederà alla regolare tenuta dei libri paga e matricola per le assicurazioni prescritte.

Provvederà altresì a tenere aggiornati i libretti di lavoro degli operai, all'applicazione e all'annullamento delle marche, nonché al computo e alle ritenute di imposta.

Art. 18
Contabilizzazione dei lavori

Il notamento dei lavori eseguiti in economia avverrà come in appresso:

- Se eseguiti col sistema in amministrazione: sarà utilizzato un registro nel quale, giornalmente si annoterà:
 1. le giornate di lavoro prestate dagli operai;
 2. i noli d'opera;
 3. le provviste somministrate.
- Se eseguiti con il sistema a cottimo: si utilizzerà il libretto delle misure prescritte per i lavori da eseguire in appalto, da tenersi a cura del direttore dei lavori.

Per i lavori/servizi relativi ai piani di cui alla L.R. 11/96 valgono, a integrazione di quanto sopra indicato, le disposizioni emanate dalla Regione Campania.

Art. 19
Classificazione dei notamenti – gestione

Il direttore dei lavori dell'opera che viene eseguita in economia, dovrà curare la tenuta di altro apposito registro, nel quale saranno iscritti separatamente per ciascun cottimo le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i lavori che vengono affidati in appalto.

Il direttore dei lavori dovrà, inoltre, tenere altro registro nel quale annoterà:

- le partite dei fornitori a credito, di volta in volta che vengono accertate le somministrazioni;
- l'ammontare dei pagamenti effettuati per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono eseguiti, con la indicazione numerata delle note e fatture debitamente quietanzate, di modo che, in ogni momento, si possa conoscere lo stato della gestione del fondo assegnato per la esecuzione dei lavori.

Art. 20
Conti dei fornitori – Prestazioni – Pagamenti

In base alle risultanze dei surrichiesti registri si provvederà:

- alla compilazione dei conti fornitori;
- alla stesura dei certificati sull'avanzamento lavori per il pagamento di acconti ai cottimisti;
- alla liquidazione dei crediti dei cottimisti, nelle forme stabilite per la liquidazione dei conti finali delle imprese. I certificati riguardanti l'avanzamento dei lavori, così come le liste dei conti di fornitori, indi vistati dal Responsabile del servizio interessato, che poi provvederà alla liquidazione, in conformità all'art. 28 del D. Lgs. n. 77/1995 e al Regolamento di Contabilità.

Le fatture e le note spese relative ai lavori, forniture e prestazioni in economia, dovranno essere vistate dal direttore dei lavori o, in mancanza, dagli altri soggetti di cui al c. 1 del precedente art. 4, che controllerà sotto la propria personale responsabilità la regolarità delle fatture e note spesa stesse

in relazione all'ordinazione, alla natura e qualità di merce fornita, alle condizioni e patti prestabiliti, nonché se i lavori e le prestazioni siano stati eseguiti a perfetta regola d'arte.

Art. 21

Rendiconto finale – Collaudo – Liquidazione

Al rendiconto finale il tecnico direttore dovrà allegare la contabilità finale ed una relazione che dia conto dei lavori eseguiti per qualità e quantità, i materiali acquistati, il loro stato ed il risultato ottenuto.

Per i lavori a cottimo, il tecnico direttore allegherà al rendiconto la liquidazione finale ed il certificato di collaudo del tecnico incaricato del collaudo. L'incaricato di collaudo dovrà risultare la apposita deliberazione.

Art. 22

Forma dei contratti e garanzie

I contratti eccedenti i 20.000,00 Euro – IVA esclusa, sono stipulati in forma pubblica amministrativa e rogati dal Segretario Generale dell'Ente. Per importi inferiori, si stipulano per mezzo di scrittura privata.

Nei casi in cui le prestazioni non richiedano una dettagliata disciplina del rapporto negoziale e comunque per importi non eccedenti i 20.000 Euro – IVA esclusa - il contratto si intende perfezionato con l'acquisizione agli atti della lettera d'offerta o preventivo inviata alla Comunità Montana.

Le ditte esecutrici sono tenute, se non disposto diversamente, limitatamente ai soli contratti di cottimo stipulati in forma pubblica o per scrittura privata a presentare cauzione definitiva pari al 10 % dell'importo del contratto al netto degli oneri fiscali.

Sono altresì ammesse le altre forme di stipulazione previste dall'art. 17 del R.D. 18/11/1923 n. 2440 e cioè:

- per mezzo di obbligazione stessa appiedi del foglio patti e condizioni;
- con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta.

Art. 23

Elenco ditte

E' data facoltà alla G.E. dell'Ente di predisporre elenchi ai fini dell'affidamento dei lavori, servizi e prestazioni di cui al presente regolamento. Negli elenchi sono iscritti, oltre ai soggetti ed alle imprese già note e di fiducia, quelli che ne facciano domanda e che dimostrino le capacità e le idoneità richieste. Gli stessi, ove previsto, devono essere iscritti al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.

Art. 24

Entrata in vigore.

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal giorno successivo dell'intervenuta esecutività della delibera di approvazione.